

Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
LIBRETTI PEDIATRICI RILEGATI**



ISO 45001:2018



INDICE

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto	4
Art. 2 – Ordinativo e consegna della merce	4
Art. 3 – Campionatura, verifiche sulla merce e controlli	5
Art. 4 – Obblighi a carico dell’Appaltatore.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6 – Contratto e spese contrattuali.....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Prezzi contrattuali e importo complessivo del contratto.....	8
Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto	8
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	9
Art. 14 – Vicende soggettive dell’appaltatore.....	10
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	10
Art. 16 – Subappalto.....	10
Art. 17 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto.....	12
Art. 18 – Sicurezza	12
Art 19 – Clausola di riservatezza	12
Art. 20 – Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	13
Art. 21 – Garanzia definitiva.....	15
Art. 22 – Penali.....	15
Art. 23 – Risoluzione del contratto	15
Art. 24 – Recesso	16
Art. 25 – Definizione delle controversie	16
Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 27 – Obblighi in materia di legalità	17
Art. 28 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	17
Art. 29 – Disposizioni anticorruzione	17



ISO 45001:2018

Art. 30 – Norma di chiusura..... 18



ISO 45001:2018

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto

L’incarico ha per oggetto la fornitura di n. 5000 libretti pediatrici occorrenti all’APSS per l’anno 2021, di cui i contenuti forniti da APSS, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- 1) Dimensioni del libretto: 148 x 210 mm
- 2) Copertina: stampa a 4 colori in bianca, carta patinata opaca da 300 gr, plastificazione opaca.
- 3) Interni: 96 pagine totali di cui:
 - le pagine: 47-67-79 in carta chimica da 80 gr, stampa a 2 colori in bianca con perforazione lato SX sul 1° foglio.
 - le restanti pagine interne : stampa 4+4 colori su carta patinata opaca da 100 gr.
- 4) Numerazione progressiva della pagine 3 – 47 – 49 – 67– 69 – 79 – 81 (verrà fornito il numero iniziale).
- 5) Allestimento: brossura fresata PUR

Nel corso dei periodi di eventuale rinnovo contrattuale di cui all’art. “*Durata del contratto*” del presente Capitolato, APSS si riserva di chiedere all’appaltatore modifiche al libretto pediatrico rispetto al precedente anno contrattuale; tali modifiche potranno riguardare l’aggiunta, la variazione e/o la riduzione di pagine e/o variazioni dell’impaginato. Le modalità di calcolo dei corrispettivi da applicare in caso di tali eventuali modifiche sono elencate all’art. “*Prezzi contrattuali e importo complessivo del contratto*” del presente documento.

I quantitativi sopra indicati si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale dell’APSS, calcolato sulla base dei quantitativi utilizzati negli scorsi anni; pertanto, non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze dell’Azienda e con oscillazioni nel limite del 20% in più o in meno, senza che per questo l’affidatario possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.

Art. 2 – Ordinativo e consegna della merce

La consegna dei prodotti assegnati dovrà avvenire in un’unica soluzione a seguito dell’emissione dell’ordinativo di acquisto.

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio.

La consegna delle merci ordinate si considera avvenuta all’atto della consegna della merce stessa presso il magazzino destinato, come attestata da sottoscrizione, data e ora apposte sui documenti di trasporto e consegna.

La consegna del materiale dovrà avvenire durante l’orario di lavoro (8:00 – 15:40), al magazzino di viale Verona, 190 – Trento, contattando preventivamente (con preavviso di almeno 2 giorni) il responsabile di magazzino (tel 0461/903464).





Le consegne dovranno avvenire entro 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere da quello della data dell'ordinativo, durante l'orario di lavoro, salvo casi documentati di forza maggiore non imputabili a responsabilità dell'affidatario. Detto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa dell'APSS.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'APSS provvederà alla comunicazione di reso. L'affidatario dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni naturali dalla comunicazione.

L'accettazione della merce non solleva l'operatore economico dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 10 giorni naturali dalla comunicazione.

Il materiale ordinato, deve essere accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito nonché riportare il numero e la data dell'ordinativo d'acquisto.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne il rendimento. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.

Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto aggiudicatario, indipendentemente dai formati standard previsti dalla ditta.

Art. 3 – Campionatura, verifiche sulla merce e controlli

Prima di effettuare la stampa e consegna dei libretti, l'affidatario dovrà inviare, un campione del libretto pediatrico, all'Ufficio comunicazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per approvazione.

L'APSS si riserva di richiedere eventuali modifiche se il campione non risulta coerente con le prescrizioni da capitolato e/o con le indicazioni fornite.

L'APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo".

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque la stessa non corrisponda ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 ore dalla contestazione.

Nel caso in cui l'affidatario rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'APSS procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'affidatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.



ISO 45001:2018



Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall'affidatario entro 10 (dieci) giorni naturali dalla contestazione; in caso contrario l'APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l'APSS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara nonché della documentazione tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria.

L'APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la legge provinciale n. 2/2016; il DLgs n. 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il DLgs n. 81/2008 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto



ISO 45001:2018

applicabili; la legge n. 136/2010; il DLgs n. 159/2011; la legge n. 190/2012; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE; il DLgs n. 196/2003; il DLgs n. 51/2018; le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Contratto e spese contrattuali

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato tecnico amministrativo;
- a.2) l'offerta dell'appaltatore;
- a.3) ulteriore eventuale documentazione;

Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria secondo le modalità previste dalla piattaforma elettronica di acquisto, vale a dire tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016.

Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione), se dovute, e tutti gli oneri tributari saranno a carico dell'Appaltatore.

Salvo diversa indicazione, ai fini del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data comunicata in sede di stipula. APSS potrà esercitare 3 (tre) opzioni di rinnovo, ciascuna della durata di 1 (uno) anno fino ad un massimo contrattuale pari a 4 (quattro) anni. Il contratto potrà inoltre essere prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi.



ISO 45001:2018

Art. 8 – Prezzi contrattuali e importo complessivo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

Il prezzo contrattuale corrisponde all'importo indicato nell'offerta economica dell'appaltatore. Nel prezzo contrattuale sono incluse eventuali modifiche al libretto pediatrico fino a un massimo di 10 pagine, fermo restando che il numero complessivo di pagine rimanga invariato.

Costituisce altresì condizione economica contrattuale l'importo aggiuntivo previsto nel caso di modifiche del libretto pediatrico oltre le 10 pagine. Tale importo, che va a sommarsi all'importo complessivo della fornitura annuale dei libretti, verrà calcolato mediante la seguente formula:

(Importo annuale contrattuale diviso il numero totale di pagine del libretto), moltiplicato per il numero di pagine modificate oltre le 10 pagine.

Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio comunicazione di APSS.

Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato tempestivamente all'appaltatore in seguito alla nomina dello stesso.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia l'APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.



Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica di conformità della fornitura. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs, come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.

Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di APSS e il relativo CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente Capitolato.

In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le



inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 16 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del DLgs n. 50/2016, per quanto applicabile, è ammesso il subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.





Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il Subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) APSS verifica la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, APSS accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i Subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.



ISO 45001:2018

**Art. 17 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 18 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Sulla base di quanto attualmente ipotizzabile in relazione all'espletamento delle attività oggetto di affidamento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 comma 3 bis del DLgs 81/2008, nel quale viene sancito che l'obbligo di cooperazione e coordinamento previsto congiuntamente alla redazione del DUVRI *“non si applica [...] ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato [...] o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati [...], o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto”*.

Art 19 – Clausola di riservatezza

Considerando la mission e la natura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il Fornitore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di fornitura e, di conseguenza, non viene effettuato dal Fornitore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.



ISO 45001:2018



Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, la Società fornitrice si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal presente contratto/convenzione che implicano la risoluzione del contratto/convenzione, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale del Fornitore.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, dalle LL.PP. 2/2016 e 23/1990 e dal D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in relazione ai dati personali che si rende necessario trattare nell'ambito del rapporto contrattuale, si informa che:

Il titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito il “Titolare” o “APSS”) con sede legale in via Degasperi, n. 79 – 38123 Trento.

I dati personali da Lei forniti, sia preventivamente che nel corso dell'esecuzione del contratto, sono trattati nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare del Regolamento e del Codice Privacy, per le seguenti finalità:

- a) l'esecuzione di obblighi di legge derivanti dal contratto di fornitura beni, servizi e lavori e a questa connessi (es.verifica assenza motivi di esclusione);





- b) per adempiere a specifiche richieste relativamente agli obblighi precontrattuali e contrattuali;
- c) per la gestione amministrativa: fatturazione passiva, gestione commesse e servizi;
- d) per la gestione di eventuali contenziosi giudiziari ed extra giudiziari;
- e) per la gestione periodica delle comunicazioni verso e da Istituti di credito, finanziarie, assicurazioni;
- f) per effettuare pagamenti e per emissione note di credito.

Gli interessati al trattamento, oltre che il legale rappresentante, possono essere anche persone fisiche quali amministratori, dipendenti e collaboratori che operano per conto dell'Azienda fornitrice.

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici e dati di contatto (es. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica).

Il trattamento dei dati viene effettuato dall'APSS ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di dare seguito al rapporto contrattuale tra le parti.

I dati personali saranno trattati per la finalità sopracitata da personale specificamente autorizzato ed istruito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi che svolgono, per l'APSS, attività strumentali al raggiungimento delle finalità indicate. Tali soggetti presentano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del trattamento dal titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

Per le finalità indicate nel presente documento, i dati personali potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del Regolamento. I dati saranno trattati con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, e quindi con l'utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri e di tecniche idonee alla protezione dei dati.

I dati personali saranno conservati per il tempo previsto nel "Prontuario di conservazione dei documenti e dei fascicoli" disponibile nel sito dell'APSS al seguente indirizzo web: <https://www.apss.tn.it/Privacy>.

L'interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono: e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it e indirizzo Via Degasperi, 79 – 38123 Trento o





all'Ufficio rapporti con il Pubblico (URP) sito a Palazzo Stella in via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – fax 0461/904170 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto è il RUP.

L'interessato ha inoltre diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

Art. 21 – Garanzia definitiva

Per il presente appalto non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90.

Art. 22 – Penali

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva se richiesta.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;



ISO 45001:2018

- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
 - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 24 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 25 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del DLgs 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contratti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contratti, con contestuale risoluzione del contratto.





In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 27 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 28 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della L. 190/2012 e visibile sul sito istituzionale di APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.



ISO 45001:2018



In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: l'APSS, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore si impegna a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza" e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi.

L'appaltatore si impegna infine a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 30 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



ISO 45001:2018